
QUESTO PICCOLO OPUSCOLO È STATO PENSATO PER AIUTARE I VOLONTARI ED IL TALASSEMICO A DISTRICARSI NEL DIFFICILE MONDO DELLA LEGISLAZIONE CHE REGOLAMENTA I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI DEGLI INVALIDI.



L'Associazione Talassemici di Torino promuove e contribuisce da più di 30 anni, alla prevenzione delle talassemie, alla ricerca scientifica al miglioramento delle cure e della qualità di vita dei Talassemici, alla diffusione delle conoscenze e delle informazioni sulle talassemie.

ASSOCIAZIONE TALASSEMICI DI TORINO Onlus

Via San Marino, 10 10134 Torino – Tel. 334.2005712 / 349.3253886

C.F. 80100560012 - c/c postale n. 11350105

www.talassemicitorino.it associazione@talassemicitorino.it

ASSOCIAZIONE TALASSEMICI DI TORINO



TALASSEMIA E LEGISLAZIONE VIGENTE

Aprile 2009

9. FONTI

- **www.talassemicitorino.it**
334/2005712 e 349/3253886
- **www.handylex.org**
- **www.inps.it**
Call Center 803.164
- **www.regione.piemonte.it**
Call Center 800333444
- **www.comune.torino.it/gtt**
numero verde 800 019152
- **www.unito.it**
Tel. 011.6704282/3/4 - Fax 011.6704285
- **www.agenziaentrate.gov.it**
numero verde a tariffa urbana 848.800.444

CONTATTI

L'Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità, impossibilitati a recarsi presso gli sportelli degli Uffici o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza dell'Agenzia delle Entrate.

Resta ferma la possibilità di ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi ai Centri di assistenza telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13, ovvero direttamente agli sportelli degli Uffici locali dell'Agenzia

essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione);

- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/ chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

SOMMARIO

1. PRIMI PASSI.....	Pag. 5
1.1 Richiedere l'Invalidità.....	Pag. 5
1.2 Richiedere la Legge 104/92.....	Pag. 6
1.3 Come leggere i Verbali.....	Pag. 8
2. PER I MINORENNI.....	Pag. 14
2.1 Assegno di Frequenza.....	Pag. 14
3. PER I MAGGIORENNI CHE NON LAVORANO.....	Pag. 14
3.1 Pensione d'invalidità civile parziale.....	Pag. 14
4. INVALIDITA' TOTALE.....	Pag. 15
4.1 Pensione di inabilità.....	Pag. 15
4.2 Assegno di accompagnamento.....	Pag. 16
5. PER I GENITORI.....	Pag. 17
5.1 Agevolazioni Fiscali per figli a carico.....	Pag. 17
5.2 Permessi Legge 104/92 per i figli minorenni art. 33...	Pag. 17
5.3 Permessi Legge 104/92 per i figli maggiorenni art. 33...	Pag. 19
6. PER I LAVORATORI.....	Pag. 25

6.1 Collocamento Obbligatorio.....	Pag. 25
6.2 Permessi Legge 104/92 – art.33.....	Pag. 26
6.3 Cicli di cura ricorrenti.....	Pag. 28
6.4 Indennità Lavoratori Talassemici Drepanocitici – art. 39.	Pag. 29
6.5 Pensioni di inabilità lavorativa.....	Pag. 31
6.6 Bonus Pensione.....	Pag. 33
7. AGEVOLAZIONI VARIE.....	Pag. 34
7.1 Tessera Libera Circolazione Trasporti.....	Pag. 34
7.2 Servizio Taxi Gtt.....	Pag. 37
7.3 Diritto allo Studio Universitario.....	Pag. 38
7.4 Esenzione Ticket.....	Pag. 40
7.5 Telefonia.....	Pag. 41
8. AGEVOLAZIONI FISCALI.....	Pag. 42
8.1 Bonus Famiglia.....	Pag. 42
8.2 Iva Agevolata per mezzi di Ausilio e Tecnici /Informatici	Pag. 42
8.3 Agevolazione Irpef per Spese Sanitarie.....	Pag. 43
8.4 Agevolazione Settore Auto.....	Pag. 47
 TABELLA RIEPILOGATIVA AGEVOLAZIONI FISCALI	
9. FONTI.....	Pag. 63

Non ci sono ai fini Ivalimiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a 2800 cc, se con motore diesel). L'agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA.

(5) DETRAZIONE IRPEF AUTO

A differenza di quanto stabilito per l'Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro.

Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida. Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

(6) CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF

In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l'applicabilità dell'aliquota agevolata del 4%. Per maggiore precisione, tuttavia, si veda ai fini Iva la nota (8) comprendente l'elenco dei beni assoggettati ad Iva del 4%.

(7) SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Ai soli fini Iva, devono sussistere le seguenti condizioni: per sussidi tecnici e informatici s'intendono quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni PERMANENTI di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi debbono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura.

(8) IVA AGEVOLATA

Al di fuori dell'Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici (già indicata nel quadro riassuntivo delle agevolazioni) si elencano di seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4%:

- protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per

discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, è non superiore a 2.840,51 euro. Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese di riga 6 e 7, le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per familiari rientranti nell'elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico.

La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui risulta fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione sia effettuata personalmente

nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell'operazione può anche essere un familiare del disabile

rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.

(3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA

Per poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del bollo auto l'auto deve essere adattata se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio. Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n. 1 l'agevolazione spetta anche senza che il veicolo risulti adattato.

L'agevolazione spetta senza limiti di valore dell'autoveicolo. I limiti di cilindrata sono quelli previsti per le agevolazioni Iva (2000 cc se a benzina, o 2800 cc se diesel). Nel caso in cui il disabile possieda più auto, l'esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell'interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all'ufficio finanziario la sola targa del veicolo prescelto.

L'esenzione dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l'acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordomuti e non vedenti.

(4) AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO

L'aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché, per i disabili con ridotte o impedito

capacità motorie ma non affetti da "handicap grave", si tratti di veicoli adattati prima dell'acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile. In questi casi si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita anche entro un anno dall'acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall'handicap stesso).

1. PRIMI PASSI PER TUTTI

1.1 RICHIEDERE L'INVALIDITA' CIVILE

Il primo passo da compiere è ritirare il modulo per la domanda per l'accertamento dell'invalidità civile presso la propria ASL territorialmente competente (ogni Asl ha il proprio modulo) di cui esistono due varianti "richiedente minorenni" oppure "richiedente maggiorenne".

Dopo aver riportato i dati anagrafici (se il richiedente è minorenni suggeriamo di riportare i dati del genitore che presumibilmente si occuperà nel tempo delle pratiche) dobbiamo barrare la voce:

- **"riconoscimento"** se si richiede per la prima volta l'accertamento dell'invalidità civile
- **"aggravamento"** se esiste un verbale precedente e intendiamo richiedere un'altra visita

Il modulo compilato deve essere riconsegnato in duplice copia firmato in originale alla Asl di residenza. Alla domanda bisogna allegare la certificazione medica che riporta la diagnosi e la tipologia di menomazione; la fotocopia documento di identità e del codice fiscale. Entro 3 mesi la commissione Asl deve convocare a visita il richiedente. Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

La Commissione può, nel corso della visita, richiedere accertamenti clinici specialistici ulteriori ed acquisire successivamente agli atti gli esiti di tali verifiche prima di perfezionare la pratica.

Dopo la visita ed eventuali ulteriori accertamenti, la commissione emette il verbale di invalidità che viene trasmesso all'interessato tramite notifica (per l'eventuale ricorso fa fede la data di notifica).

Per i pazienti affetti da talassemia major di solito viene concessa un'invalidità con percentuale del 90% e in alcuni casi più gravi anche del 100%.

RICORSO

Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni

dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario. Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Asl o periferiche) è possibile presentare ricorso, entro sei mesi dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l'assistenza di un legale. Dal primo gennaio 2005 non è più ammesso il ricorso amministrativo. Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

Dopo aver ottenuto il certificato d'invalidità si possono richiedere diverse provvidenze citate nel presente documento; queste provvidenze sono erogate solo se il cittadino possiede i requisiti, sanitari e socioeconomici, previsti dalla legge.

1.2 RICHIEDERE LA LEGGE 104/92

L'handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992). L'handicap viene considerato **grave** quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).

Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap. Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.

L'handicap è valutato da una Commissione operante presso ogni Azienda Asl.

La Commissione è la medesima che accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.

COME SI RICHIEDE IL RICONOSCIMENTO

La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), alla Commissione dell'Azienda ASL di residenza. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso l'Azienda ASL che è diverso per i minorenni e i maggiorenni. Alla domanda bisogna allegare certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia di menomazione, precisando eventualmente

9. Prestazioni chirurgiche, analisi, radiografie, ricerche ed applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico, acquisto medicinali.	D	=	Per l'importo che eccede 129,11 euro	=	=
10. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare (fino a 1.549,37 euro)	D	=	=	=	SI

NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

(1) TIPO DI HANDICAP

A) Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, definito dalla legge come "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento).

B) Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordomuto, i portatori di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992.

C) Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento. Per questi disabili il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione ASL).

D) Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di disabile.

(2) FAMILIARE DEL DISABILE

Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i

6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano spese di assistenza specifica quelle relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professione di addetto all'assistenza di base od operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con qualifica di educatore professionale e di addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale	A	=	=	=	SI
7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all'istituto, la deduzione spetta solo per le spese mediche e paramediche che devono essere indicate separatamente nella documentazione ril-	A	=	=	=	SI
8. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (es. protesi dentarie, dentiere e le capsule, apparecchi ortodontici; occhi e cornee artificiali, occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido, apparecchi auditivi; apparecchi ortopedici, arti artificiali, stampelle; apparecchi da inserire nell'organismo, per es. protesi cardiache; attrezzature sanitarie, es. aerosol	D	(8)	Per l'importo che eccede 129,11 euro	=	=

la necessità di assistenza permanente, globale e continuativa. E' possibile allegare cartelle cliniche e la documentazione medica in possesso del richiedente o la certificazione di invalidità, cecità o sordomutismo.

LA CONVOCAZIONE A VISITA

Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di accertamento la Commissione deve fissare la data di convocazione a visita. Chi ha richiesto l'accertamento riceve una comunicazione che indica la data e il luogo dove verrà effettuata la visita.

Il disabile convocato per gli accertamenti sanitari richiesti può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita. Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. La Commissione può, nel corso della visita, richiedere accertamenti clinici specialistici ulteriori ed acquisire successivamente agli atti gli esiti di tali verifiche prima di perfezionare la pratica.

La visita può essere effettuata anche in costanza di ricovero ospedaliero, in particolare nei casi di ricovero in reparti di lungodegenza o di riabilitazione.

IL VERBALE

In seguito alla visita per l'handicap la Commissione Asl trasmette l'esito alla Commissione di Verifica (ex Commissione periferica per le pensioni di guerra e di invalidità) che lo convalida o meno. Rispetto ai procedimenti di accertamento dell'handicap la Commissione di Verifica effettua esclusivamente un controllo di correttezza formale.

La Commissione di verifica ha comunque tempo 60 giorni per richiedere la sospensione della procedura, dopodiché vige il principio del silenzio-assenso.

L'Asl trasmette quindi all'interessato il verbale che riporta l'esito della visita:

- assenza di handicap
- presenza di handicap (art. 3 comma 1 - Legge 104/1992)
- handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 - L. 104/92).

Nella comunicazione sono annotate anche le procedure da attivare per l'eventuale ricorso.

IL RICORSO

Nel caso la Commissione medica entro 90 giorni dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario.

Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Asl o di Verifica) è possibile presentare ricorso di fronte al giudice ordinario, con l'assistenza di un legale, entro sei mesi dalla notifica del verbale stesso. Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o di associazioni di categoria.

L'AGGRAVAMENTO

Chi ha ottenuto il riconoscimento di handicap può presentare richiesta di aggravamento. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso la propria Azienda Usl.

A questo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.

Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento dell'handicap, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.

1.3 COME LEGGERE I VERALI**IL VERBALE DI INVALIDITÀ**

Il verbale di invalidità che viene recapitato all'interessato è distinto in **quattro parti**, ognuna delle quali contiene informazioni diverse.

È importante riuscire a comprenderlo con esattezza poiché dal verbale derivano, a date condizioni, **provvidenze economiche** diverse fra loro ed agevolazioni quali l'**esenzione**, parziale o totale, dalla partecipazione alla **spesa sanitaria**, l'accesso o meno alle **prestazioni protesiche**, alcuni benefici fiscali, il diritto all'iscrizione alle **liste speciali di collocamento**.

È utile ricordare invece che il certificato di invalidità è **inutile** ai fini della concessione dei **permessi lavorativi** (art. 33 della Legge

8.5 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

	Tipo di handicap (v. note 1 e 2)	Aliquota Iva agevolata al 4%	Detrazione integrale Irpef del 19%	Detrazione Irpef in misura fissa	Deduzione per intero dal reddito complessivo
1. Acquisto di auto o motorveicolo, nuovo o usato (per esenzione bollo v. nota 3)	B e C	SI (4)	SI (5)	=	=
2. Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento di veicoli anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni	C	SI (4)	SI (5)	=	=
3. Spese per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione (esclusi per es. carburante)	B e C	NO	SI	=	=
4. Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali ad es. trasporto in ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, costruzione di rampe per eliminare barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell'ascensore per la carrozzella)	A	SI	SI	=	=
5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (es. pc, fax, modem)	A	SI (6 e 7)	SI	=	=

prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile;

3) il diritto all'Iva agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e i relativi acquisti di accessori e strumenti.

Gli obblighi dell'impresa

L'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni di servizio con l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.

La documentazione

I disabili con ridotte o impedito capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati al paragrafo 8 dovranno presentare:

1) fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano). Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;

2) ai soli fini dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, **autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti**. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi);

3) fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;

4) copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

104/1992). Per questo tipo di beneficio è necessario disporre del certificato di handicap grave (art. 3, comma 3, della Legge 104/1992).

LA PRIMA PARTE

Nella prima parte sono indicati i **dati anagrafici** ed amministrativi e cioè i dati utili ad individuare il richiedente, il suo stato civile, la sua età, la sua residenza. Sono poi riportati i motivi di presentazione della domanda e la **tipologia di accertamento** (primo accertamento, revisione d'ufficio, riduzione, aggravamento). Viene inoltre indicata la **data della seduta**. Viene altresì indicata la data di **presentazione della domanda**: questa indicazione è importante perché le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa. Infine viene precisato se si è trattato di **visita domiciliare** o ambulatoriale.

LA SECONDA PARTE

Nella seconda parte viene riportato il **giudizio diagnostico** della Commissione. Viene descritta l'**anamnesi**, cioè la descrizione delle patologie rilevata attraverso la documentazione prodotta o con esame oggettivo della Commissione. Sono inoltre riportati gli **eventuali accertamenti** disposti e la documentazione acquisita.

Per le patologie accertate la Commissione dovrebbe indicare anche il relativo **codice internazionale** (ICD) attribuito dall'**Organizzazione Mondiale della Sanità** a ciascuna patologia. Questo codice spesso non viene riportato: questa lacuna non rende assolutamente "nullo" il verbale, anche se impedisce eventuali successive statistiche generali.

In un riquadro a parte sono poi contrassegnate le principali **disabilità** accertate (psichiche, sensoriali, fisiche, neurologiche, respiratorie, cardiocircolatorie) e le relative **cause** o concause (malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del traffico, traumi domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante).

La Commissione infine deve precisare se le patologie rilevate siano di **propria competenza** oppure non lo siano derivando da cause di guerra, di servizio, o di lavoro (quindi non cause di invalidità civile). La seconda parte, in sostanza, costituisce la descrizione della **situazione sanitaria** della persona sottoposta a visita ed è ovviamente connessa con il successivo giudizio.

LA TERZA PARTE

La terza parte riporta il **giudizio finale** della Commissione ed è espresso con un codice abbinato ad una descrizione standard.

Questa parte del verbale è particolarmente importante perché consente di identificare con chiarezza lo **status accertato** e, conseguentemente, a **quali diritti e prestazioni** consente di accedere.

- **non invalido** - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3. Non dà diritto ad alcun beneficio economico né a prestazioni agevolate di nessun tipo. Può presentare ricorso giuridico contro la decisione stabilita in questo verbale entro 180 giorni dalla notifica. Può inoltre presentare nuovamente domanda di accertamento della sua condizione rivolgendosi alla segreteria della Commissione che accerta gli stati invalidanti presso la sua Azienda Asl.
- **invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3** (art. 2, L. 118/1971) di età compresa tra 18 e 65 anni.

Con una percentuale di invalidità dal 34% in su si ha diritto a:

- Fornitura di protesi e ausili (es. protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc..).

Con una percentuale di invalidità dal 46% in su si può ottenere:

- Fornitura di protesi e ausili (es. pannoloni, apparecchi ortopedici, ecc..)
- Iscrizione per i disoccupati alle "liste speciali" del collocamento ai sensi della Legge 68/99. Con questa dicitura non si ha diritto ad alcuna provvidenza economica. Per le altre agevolazioni a seconda del caso, consultare i punti 5.1; 7.4; 8.2, 8.3; 8.4. del presente documento .

- **invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3** (art. 2 e 13, L. 118/1971) di età compresa tra 18 e 65 anni.

Con una percentuale di invalidità dal 67% in su si ha diritto a:

- Fornitura di protesi e ausili (es. protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc..)
- Iscrizione per i disoccupati alle "liste speciali" del collocamento ai sensi della Legge 68/99.

L'adattamento del veicolo

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al PRA). Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

L'Iva agevolata per gli acquisti

Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole:

1) l'acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;

2) i veicoli devono essere adattati prima dell'acquisto (o perché così

certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

3) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).

ATTENZIONE

Dal 2007 le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni solo sui veicoli adattati, la documentazione da produrre è specificata nel paragrafo seguente.

6. REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità. Non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento.

Per quali veicoli?

Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni sono solo ai fini della detrazione Irpef), i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, possono godere delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:

- Motocarrozette
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.

Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella che segue.

- Esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario
- Il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza per i trasferimenti per le persone assunte negli Enti Pubblici e riconosciute anche a persone handicappate (Legge 104/92)

Con una percentuale di invalidità dal 74% in su si può ottenere:

- Fornitura di protesi e ausili (es. protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc..)
- Iscrizione per i disoccupati alle "liste speciali" del collocamento ai sensi della Legge 68/99.
- Esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario.
- Il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza per i trasferimenti per le persone assunte negli Enti Pubblici e riconosciute anche a persone handicappate (Legge 104/92)
- Concessione dell'assegno mensile (vedi punto 3.1 per gli ulteriori requisiti del presente documento)

Per le altre agevolazioni a seconda del caso, consultare i punti 5.1; 6.5; 7.4; 8.2, 8.3; 8.4 del presente documento.

- **invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (art. 2 e 12, L. 118/1971): 100% di età compresa tra i 18 e 65 anni.**

Si ha diritto a:

- Fornitura di protesi e ausili (es. protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc..)
- Iscrizione per i disoccupati alle "liste speciali" del collocamento ai sensi della Legge 68/99.
- Esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario
- Il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza per i trasferimenti per le persone assunte negli Enti Pubblici e riconosciute anche a persone handicappate (Legge 104/92)
- Concessione della pensione di inabilità (vedi punto 4.1)

Per le altre agevolazioni a seconda del caso, consultare i punti 5.1; 6.5; 7.4; 8.2, 8.3; 8.4 del presente documento.

- **invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988).**

Si ha diritto a:

- Fornitura di protesi e ausili (es. protesi acustiche, apparecchi

ortopedici, ecc..)

- Iscrizione per i disoccupati alle "liste speciali" del collocamento ai sensi della Legge 68/99.

- Esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario

- Viene concessa l'indennità di accompagnamento (vedi punto 4.2)

Per le altre agevolazioni a seconda del caso, consultare i punti 5.1; 6.5; 7.4; 8.2, 8.3; 8.4 del presente documento

- **invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita** (L. 18/1980 e L. 508/1988)

Si ha diritto a:

- Fornitura di protesi e ausili (es. protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc..)

- Iscrizione per i disoccupati alle "liste speciali" del collocamento ai sensi della Legge 68/99.

- Esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario

- Viene concessa l'indennità di accompagnamento (vedi punto 4.2)

Per le altre agevolazioni a seconda del caso, consultare i punti 5.1; 6.5; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4 del presente documento.

- **minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età** o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990).

Si ha diritto a:

- Fornitura di protesi e ausili (es. protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc..)

- Iscrizione per i disoccupati alle "liste speciali" del collocamento ai sensi della Legge 68/99.

- Esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario

- Concessione dell'indennità di frequenza (vedi punto 2.1)

LA QUARTA PARTE

L'ultima parte del verbale è riservata alle **firme** dei componenti della Commissione di accertamento delle minorazioni, e cioè del presidente, del segretario, di un altro medico ASL, del **medico del lavoro** e del medico di categoria (indicati dall'ANMIC, ENS, UIC,

"passaggio" riguardante un'auto usata. L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

5. PER LE AGEVOLAZIONI DEL SETTORE AUTO:

La documentazione

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:

1) certificazione attestante la condizione di disabilità:

- **per i non vedenti e sordomuti:** certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;
- **per i disabili psichici o mentali:** verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);
- **per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati:** verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;

2) ai soli fini dell'agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il

dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione. Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Quello che deve fare il disabile

Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all'Ufficio competente (della Regione o dell'Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti, nell'apposito paragrafo.

La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento).

Gli uffici che ricevono l'istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico). Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione. L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

N.B.: non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto all'esenzione dal bollo.

4. L'ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ'

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un

ANFFAS).

IL VERBALE DI HANDICAP (LEGGE 104/1992).

Diversamente dal certificato di invalidità non esiste un modello unico di verbale e questo è causa di non poche **complicazioni operative** e burocratiche.

Le definizioni per le minorazioni civili solitamente sono:

- 1. Persona non handicappata
- 2. **Persona con handicap** (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)
- 3. **Persona con handicap con connotazione di gravità** (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992).
- 4. **Persona con handicap superiore ai 2/3** (articolo 21, Legge 104/1992)

dà diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili per le persone assunte presso gli enti pubblici come vincitrici di concorso o ad altro titolo. Non consente invece di accedere a permessi e congedi lavorativi.

Sono numerose le Commissioni di accertamento che non hanno adeguato correttamente i loro modelli di verbali alla **normativa fiscale** in materia di agevolazioni sui veicoli, causando non pochi disagi. Ricordiamo quindi solo quali sono le definizioni corrette:

1. Persona con ridotta o impedita capacità motoria: dà diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli adattando il mezzo alla guida o al trasporto.

2. Persona con grave limitazione della capacità di deambulazione o dovuta a pluriamputazioni: dà diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli anche senza adattare il mezzo alla guida o al trasporto.

3. Persona con disabilità mentale o psichica: dà diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli anche senza adattare il mezzo alla guida o al trasporto. Ricordiamo che la persona deve essere anche titolare di **indennità di accompagnamento**.

2. PER I MINORENNI

2.1 ASSEGNO DI FREQUENZA

(legge n.289/1990)

L'indennità mensile di frequenza è un assegno dell'Inps a favore degli **invalidi civili minori** compresi anche i bambini di età inferiore a 3 anni che frequentano gli asili nido.

Si richiede presentando una domanda in carta semplice alla commissione medica della Asl di appartenenza, allegando un certificato medico e la documentazione attestante l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore presso l'istituto.

L'indennità è erogata per il periodo di effettiva frequenza della scuola o del centro di cura a persone aventi un reddito annuale non superiore a € 4.382,43 (il reddito è quello del bambino per cui si richiede l'assegno di frequenza, legge n.33/80) ed è incompatibile con le altre forme di sostegno economico, come l'indennità di accompagnamento.

Al diciottesimo anno di età è necessario presentare una nuova domanda per la pensione di invalidità civile prevista per i maggiorenni.

Per il 2009 l'importo dell'indennità è pari a € 255,13.

3. PER I MAGGIORENNI CHE NON LAVORANO

3.1 PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE parziale (art. 13 legge 118/71 e s.m.i)

Si richiede presentando domanda all'Asl di appartenenza.

L'assegno mensile spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali è accertata una riduzione della capacità lavorativa con almeno una percentuale d'invalidità minima dal 74% fino al 99%; disporre di un reddito annuo personale non superiore a € 4.238,26 ed essere iscritti alle liste del centro per l'impiego.

Da febbraio 2008 (messaggio dell'Inps del 6 febbraio 2008 n. 3043) l'assegno non è più subordinato all'iscrizione alle liste di

per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.

GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA:

L'impresa che vende veicoli con l'aliquota Iva agevolata deve:

- emettere fattura con l'annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
- comunicare all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell'ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell'acquirente.

3. L'ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2 e nella tabella di fine capitolo, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

L'ufficio competente

L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il disabile dovrà rivolgersi, è l'Ufficio tributi dell'ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell'Acì.

Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per uno solo dei veicoli che lui stesso potrà scegliere. La targa dell'auto prescelta

SPESE PER RIPARAZIONI

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di € 18.075,99, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.

ATTENZIONE

In caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

INTESTAZIONE DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA SPESA

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a € 2.840,51 il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

2. LE AGEVOLAZIONI IVA

È applicabile l'Iva al 4%, anziché al 20%, sull'acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull'acquisto contestuale di optional.

E' applicabile l'Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile. L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore,

collocamento, ma ogni anno l'interessato deve presentare all'Inps una dichiarazione sostitutiva con la quale attesti di prestare o non prestare attività lavorativa, considerando sempre il limite di reddito annuale di € 4.382,43. Il modulo per la dichiarazione è allegato al messaggio del 6 febbraio 2008 n. 3043.

Per il 2009 l'importo dell'indennità è pari a € 255,13.

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità.

4. INVALIDITA' CIVILE TOTALE

4.1 PENSIONE DI INABILITA'

(Legge 30/03/1971 n. 118 art. 2 e 12)

Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità lavorativa totale e permanente del 100% e che si trovino in stato di bisogno economico. Requisiti:

- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano residente in Italia;
- avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a € 14.886,28

Hanno diritto anche i cittadini dell'Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell'unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o permesso di soggiorno.

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della

stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

Importo 2009: € 255,13 per 13 mensilità.

Lo status identificato da questo codice non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa né con l'acquisizione di **patente di guida** la cui idoneità viene accertata con altri criteri e da un'altra Commissione.

4.2 ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO

(Legge 11/02/1980 n. 18)

L'indennità o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall'Inps erogato agli invalidi civili (100%) totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche, non deambulanti che hanno bisogno di assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.

L'indennità non spetta se l'assistenza non ha carattere continuo ma è finalizzata ad una emergenza temporanea.

Per richiedere l'indennità è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza allegando il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, il Codice fiscale, il certificato del medico curante, che deve riportare la nota "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Il modello della domanda è disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, i Patronati, i sindacati e le Associazioni di categoria.

L'indennità non è collegata a limiti di reddito ed è indipendente dall'età; l'importo per l'anno 2009 ammonta a € 472,04 mensili per 12 mensilità. L'assegno non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali. L'indennità non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.

PER QUALI VEICOLI

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi oltre che agli autoveicoli, anche ai seguenti veicoli:

- Motocarrozette
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile
- autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente

1. LA DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE

SPESE DI ACQUISTO

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d'imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di € 18.075,99

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di € 18.075,99.

Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei € 18.075,99 vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (ad esempio la pedana sollevatrice, ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19%, in base a quanto illustrato più avanti. Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure, in alternativa, optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

- 1)** non vedenti e sordomuti;
- 2)** disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
- 3)** disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- 4)** disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

I **disabili di cui ai punti 2 e 3** sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104/92, certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art. 4 della citata L. n. 104 /92) presso la ASL.

In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

I **disabili di cui al punto 4** sono coloro che presentano ridotte o impedito capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo.

Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto "a carico" del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di € 2.840,51. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).

Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una stessa persona, la stessa può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

5. PER I GENITORI

5.1 AGEVOLAZIONI FISCALI PER FIGLI A CARICO

Dal 1° gennaio 2007 le deduzioni per i familiari a carico sono state sostituite da detrazioni d'imposta. Anche queste, come le precedenti deduzioni, sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta.

È rimasto invece invariato il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico che, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, non deve essere superiore a € 2.840,51.

La detrazione per i figli è stata fissata in € **800** e in € **900** per i figli di età inferiore a tre anni.

Essa aumenta dei seguenti importi:

- **220** euro per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992;
- **200** euro per tutti i figli, quando sono più di tre.

La detrazione per i figli deve essere ripartita al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo, come per esempio nel caso di incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

5.2 PER I GENITORI LAVORATORI DI MINORENNI INVALIDI

LEGGE 104/92 Art. 33

I genitori di bambini invalidi minorenni possono fare la domanda all'Asl di appartenenza per la legge 104/92.

Il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge 104/92 non sono sempre collegate direttamente al grado d'invalidità, per il fatto che la legge 104/92 art. 4 stabilisce che a decretare lo stato

di gravità sia la commissione prevista dalla legge 295/90 art.1 (commissione deputata al riconoscimento dell'invalidità civile), integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia del disabile.

Spesso ci sono dubbi sull'applicazione di handicap grave ai soggetti talassemici, non sul fatto che si tratta di una minorazione singola o plurima, ma per il concetto di necessità continua di assistenza.

Per questi motivi, l'interpretazioni applicative, effettuate dalle commissioni mediche, spesso non sono omogenee.

Ai genitori interessa in modo particolare l'art. 33 comma 1 che stabilisce *"la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo d'astensione facoltativa dal lavoropurché non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati"*

Il comma 2 dello stesso articolo concede la possibilità ai genitori di bambino disabile di usufruire, in alternativa all'astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero (sempre che l'orario di lavoro sia superiore alle 6 ore giornaliere, un'ora in caso contrario)"

La legge 53/2000 art. 20 ha modificato l'art. 33 della legge 104/92. Estende il diritto all'astensione facoltativa o alle due ore giornaliere, anche *quando l'altro genitore non ha diritto a tali benefici* (perché ad esempio, è casalinga/o, sia disoccupato o sia lavoratore autonomo, ecc.). Naturalmente, dato che l'art. 33 commi 1 e 2 concedono le agevolazioni ai genitori di disabili minori, i permessi orari in alternativa all'astensione facoltativa sono concessi sino al compimento del terzo anno d'età del bambino, mentre i tre giorni mensili sono concessi sino al compimento del diciottesimo anno d'età.

Genitori di figli minorenni entrambi lavoratori

Nel caso in cui, entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, i permessi (orari o mensili) continuano a spettare ad entrambi ma **non con fruizione contemporanea**. Possono quindi, essere utilizzati, **alternativamente**, dai due coniugi. In particolare per i genitori di disabile con un'età superiore ai 3 sino ai 18 anni i giorni di permesso mensile possono essere usufruiti da entrambi (ad esempio, madre 2 gg. padre 1 g., anche coincidente con un giorno della madre). L'alternativa si riferisce solo al numero totale dei giorni (3 al mese).

intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;

- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;
- dal 1° gennaio 2008 l'unica prova per documentare l'acquisto di farmaci è costituita dallo "scontrino parlante" che deve contenere: natura, (farmaco o medicinale) qualità, quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.

Poiché l'apposizione del codice fiscale deve essere effettuata dal farmacista, è interesse dell'acquirente al momento dell'acquisto esibire o comunicare il proprio codice fiscale.

Non è più possibile allegare allo scontrino fiscale l'attestazione rilasciata dal farmacista o l'autocertificazione.

8.4 AGEVOLAZIONI SETTORE AUTO

Esiste la possibilità di:

- A)** detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo
- B)** applicare l'Iva agevolata al 4% sull'acquisto del veicolo
- C)** l'esenzione dal bollo auto
- D)** l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

CHI NE HA DIRITTO

trapianti, può considerare onere detraibile dall'Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare affetto dalle predette patologie.

In questo caso, l'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di € 129,11), è complessivamente pari a € 6.197,48.

LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità. Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo (v. Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:

- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a

Si deve altresì precisare:

- fino ad un anno d'età del bambino i riposi non sono quelli alternativi all'astensione facoltativa, ma quelli concessi per l'allattamento (come stabilito dal nuovo art. 10 della legge 1204 e chiarito dalla circolare INPS 109/2000).
- che in presenza, nella stessa famiglia, di altri figli disabili in stato di gravità, i permessi si cumulano (per un lavoratore con due figli disabili i permessi saranno di 6 giorni al mese)

PROCEDURA PER I PERMESSI

a) il lavoratore richiedente compila la domanda sul modulo predisposto dall'Inps, allega sia la certificazione sanitaria del soggetto disabile comprovante lo stato di "handicap in situazione di gravità", sia le informazioni rispetto all'esistenza degli altri requisiti richiesti dalla norma;

b) il lavoratore richiedente presenta la domanda all'Inps che si occupa di istruirla. L'Inps infatti verifica la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la fruizione dei permessi;

c) al termine della verifica l'Inps invia al lavoratore, al datore di lavoro e al Patronato il provvedimento di concessione (o di diniego) dei permessi. Con tale provvedimento certifica la verifica dei requisiti sanitari ed amministrativi richiesti e la propria disponibilità ad indennizzare tali permessi;

d) Il lavoratore comunica al datore di lavoro con quali modalità intende beneficiare dei permessi o congedi per handicap.

5.3 GENITORI/PARENTI/AFFINI DI INVALIDI MAGGIORENNI

LEGGE 104/92 Art. 33

I genitori di invalidi maggiorenni possono fare la domanda all'Asl di appartenenza per la legge 104/92.

Il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge 104/92 non sono sempre collegate direttamente al grado d'invalidità, per il fatto che la legge 104/92 art. 4 stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 295/90 art.1 (commissione deputata al riconoscimento dell'invalidità civile), integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia del disabile.

Spesso ci sono dubbi sull'applicazione di handicap grave ai

soggetti talassemici, non sul fatto che si tratta di una minorazione singola o plurima, ma per il concetto di necessità continua di assistenza.

Per questi motivi, l'interpretazioni applicative, effettuate dalle commissioni mediche, spesso non sono omogenee.

GENITORI, parenti o affini (entro il 3° grado) delle persone con handicap maggiorenni

Il comma 3 dell'art. 33, così come modificato dalla legge 53/2000 – art. 20, concede la possibilità, al lavoratore che assiste un disabile, in situazione di gravità, di usufruire di tre giorni di permesso ogni mese (per lavoratori occupati a tempo pieno). Dette agevolazioni spettano anche nel caso in cui il disabile assistito non sia convivente. La condizione indispensabile è che l'assistenza sia **continua ed esclusiva**. Anche nel caso di genitori e parenti di disabili maggiorenni valgono le stesse modalità (diritto ad essere occupato presso una sede o stabilimento vicino al domicilio del disabile da assistere, diritto, trasferimento solo in caso di consenso da parte del lavoratore che usufruisce dei permessi, ecc - comma 5).

PROCEDURA PER I PERMESSI

a) il lavoratore richiedente compila la domanda sul modulo predisposto dall'Inps, allega sia la certificazione sanitaria del soggetto disabile comprovante lo stato di "handicap in situazione di gravità", sia le informazioni rispetto all'esistenza degli altri requisiti richiesti dalla norma;

b) il lavoratore richiedente presenta la domanda all'Inps che si occupa di istruirla. L'Inps infatti verifica la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la fruizione dei permessi;

c) al termine della verifica l'Inps invia al lavoratore, al datore di lavoro e al Patronato il provvedimento di concessione (o di diniego) dei permessi. Con tale provvedimento certifica la verifica dei requisiti sanitari ed amministrativi richiesti e la propria disponibilità ad indennizzare tali permessi;

d) Il lavoratore comunica al datore di lavoro con quali modalità intende beneficiare dei permessi o congedi per handicap.

5.4 CONGEDI RETRIBUITI DI DUE ANNI

La Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall'art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo

modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni);

- trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

Sono inoltre ammesse **integralmente** alla detrazione del 19% (quindi senza applicazione di franchigia) le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n.104 del 1992, indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Dal 2002 è prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

SPESE SANITARIE PER PARTICOLARI PATOLOGIE SOSTENUTE DAL FAMILIARE

Il contribuente che, nell'interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, e cioè redditi bassi ma comunque non superiori a € 2.840,51, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili) come cardiopatie, allergie o

Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, semprechè esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

LE SPESE SANITARIE SPECIALISTICHE

Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede € 129,11; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.

Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di € 129,11) le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i € 129,11);
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all'art. 1 della L. 449/97 e successive

l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.

L'articolo 3, comma 106 della Legge 350/2003 ha abrogato la condizione che imponeva, quale requisito per la concessione dei congedi retribuiti, che la persona disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave da almeno 5 anni. Permane invece l'altra condizione è cioè che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. Anche in questo caso, come per l'accesso ai permessi lavorativi, **la condizione principale è che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità** (art. 3, comma 3 della Legge 104/1992).

Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il certificato di invalidità totale con diritto all'indennità di accompagnamento o frequenza.

CHI NE HA DIRITTO

La norma originaria prevede che i beneficiari potenziali del periodo di due anni di congedo retribuito siano i **genitori**, anche adottivi o affidatari, della persona con handicap grave e i lavoratori conviventi con il **fratello o sorella** con handicap grave a condizione che entrambi i genitori siano "scomparsi".

Successivamente la Corte Costituzionale, ha riconosciuto tre eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto.

Fratelli e sorelle: la Corte Costituzionale, con Sentenza della Corte Costituzionale (8 giugno 2005, n. 233), ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità di fruire del congedo straordinario, nell'ipotesi in cui i **genitori** siano **impossibilitati** a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché **totalmente inabili**. Non è sufficiente quindi che i genitori siano "solo" anziani o "solo" invalidi parziali.

L'INPS, da parte sua, ha recepito le disposizioni della Corte Costituzionale con propria Circolare n. 107 del 29 settembre 2005, precisando che l'inabilità dei genitori deve essere comprovata da specifica documentazione da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale.

Coniugi: la norma originaria esclude l'opportunità per il coniuge di fruire dei due anni di congedo retribuito. Anche su questo aspetto è intervenuta la Corte Costituzionale (Sentenza 18 aprile 2007, n. 158) censurando questa esclusione e dichiarandone l'illegittimità

costituzionale. Conseguentemente i congedi devono essere concessi anche al coniuge.

Figli: la Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, la Corte ha stabilito l'illegittimità costituzionale della norma anche nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Pertanto attualmente hanno diritto ai congedi: i genitori, il coniuge, i fratelli e le sorelle conviventi (con le precisazioni sopra indicate) e i figli conviventi (con le precisazioni sopra indicate).

Rimangono **esclusi** dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un familiare con handicap grave e convivano con questi, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli.

LA FRAZIONABILITÀ

L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che i periodi di congedo, al massimo due anni come già detto, possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato. Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi. Gli Istituti previdenziali non prevedono invece la frazionabilità ad ore. Anche in questo caso, diverse sono le indicazioni degli Istituti previdenziali, soprattutto rispetto al calcolo dei giorni fruiti.

Le indicazioni INPS:

Nella propria Circolare del 15 marzo 2001, n. 64 l'INPS ha precisato che, ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria - perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, e neppure nella fruizione di ferie tra una frazione di congedo e l'altra.

Le indicazioni INPDAP

La Circolare 12 maggio 2004, n. 31 precisa che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.

LA RETRIBUZIONE, LE FERIE E LA TREDICESIMA

L'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità

servoscala). Per l'individuazione dei beni si veda la nota 8 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese.

L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- a) facilitare
 - la comunicazione interpersonale
 - l'elaborazione scritta o grafica
 - il controllo dell'ambiente
 - l'accesso all'informazione e alla cultura
- b) assistere la riabilitazione.

LA DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
- certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

8.3 AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E PER I MEZZI D'AUSILIO

LE SPESE MEDICHE GENERICHE

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

al cui interno vi sia un invalido civile o un percettore di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato. Oltre a questi requisiti, il nucleo familiare deve anche dimostrare di trovarsi in difficoltà economica, non deve cioè superare un livello di reddito di € 6713,93 l'anno determinato in base all'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente). In estrema sintesi ricordiamo che l'ISEE viene calcolato sommando redditi e patrimoni del nucleo e suddividendoli per indicatori che aumentano con il numero dei componenti la famiglia, cioè quanto più è numeroso il nucleo familiare e quanto più basso è l'ISEE. Alcuni correttivi ulteriori sono previsti per quei nuclei in cui sia presente un anziano, un disabile o minori. Per ottenere la certificazione relativa al reddito ci si può rivolgere all'INPS o ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). Una volta in possesso di quel documento, che andrà ripresentato ogni anno, si potrà richiedere alla Telecom la riduzione del 50% del canone di abbonamento.

8. AGEVOLAZIONI FISCALI

8.1 BONUS FAMIGLIE A BASSO REDDITO

Con l'introduzione del bonus straordinario (decreto legge 185/2008 - art.1), nell'anno 2009 è possibile usufruire di un beneficio nella misura di € 1.000 se nel nucleo familiare vi sono figli a carico del richiedente portatori di handicap (art. 3, comma 3, della L. 104/1992) e il reddito complessivo familiare non è superiore ad € 35.000,00.

Per maggiori informazioni ed aggiornamenti consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it o il numero verde a tariffa urbana:

848.800.444

8.2 IVA AGEVOLATA PER I MEZZI DI AUSILIO E PER I SUSSIDI TECNICI/INFORMATICI

L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I MEZZI DI AUSILIO

Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es.

corrispondente all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 36.151,98 annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati. Su tale aspetto i vari enti previdenziali di riferimento si sono espressi con proprie circolari.

Le indicazioni INPS

La questione è affrontata dalla Circolare del 15 marzo 2001, n. 64. L'indennità per il congedo viene corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.).

Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese preso a riferimento va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero che è rapportato al limite annuo previsto per legge (€ 36.151,98 rivalutati di anno in anno).

Se invece si fa riferimento ad un contratto di lavoro a part-time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera così determinata va raffrontata con il limite massimo giornaliero che è rapportato al limite annuo previsto per legge (36.151,98 € rivalutati di anno in anno, a partire dal 2002).

Essendo questo tipo di congedo frazionabile anche a giorni, l'indennità viene corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.

Le indicazioni INPDAP

L'INPDAP affronta in problema nella propria Circolare del 10 gennaio 2002, n. 2. Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che

precede il congedo, sempreché la stessa, rapportata all'anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di € 36.151,98 rivalutati di anno in anno cui viene commisurata la contribuzione figurativa. Nulla di particolare o specifico, nelle disposizioni INPDAP, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente.

Le ferie

Le indicazioni relative ai permessi lavorativi, che hanno precisato che questi non incidono negativamente su ferie e tredicesima mensilità, non riguardano purtroppo anche i congedi retribuiti di due anni.

La norma istitutiva non precisa nulla riguardo alla maturazione delle ferie nel corso della fruizione del congedo retribuito. L'INPDAP ha previsto con chiarezza, nella Circolare del 12 maggio 2004, n. 31, che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie salvo indicazioni più di favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

L'INPS, da parte sua, non dà alcuna indicazione in proposito.

La tredicesima mensilità

L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che l'indennità per il congedo venga corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione ricevuta e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva quindi del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.

Tale indicazione è ripresa sia dall'INPS (Circolare 15 marzo 2001, n. 64, punto 4) che dall'INPDAP (Circolare 10 gennaio 2002, n. 2).

Nell'indennità mensile è quindi già compresa anche la tredicesima.

Il fatto che non vengano erogate tredici indennità mensili non deve quindi trarre in inganno.

INCOMPATIBILITÀ E ALTRE CONDIZIONI

La normativa vigente prevede esplicitamente che durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possano usufruire dei benefici di cui all'articolo 33 della Legge 104/92, cioè dei permessi lavorativi di tre giorni mensili.

Per essere più espliciti: se uno dei due genitori sta fruendo del congedo retribuito di due anni, l'altro non può richiedere la fruizione dei permessi mensili di tre giorni.

La continuità e l'esclusività:

Vi sono due soli casi in cui per l'accesso ai congedi retribuiti vengono richiesti i requisiti di continuità ed esclusività

interregionale di riferimento, ai presidi della Rete in grado di garantire la diagnosi della specifica malattia o del gruppo di malattie.

I presidi della Rete assicurano l'erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi e, qualora necessarie ai fini della diagnosi di malattia rara di origine ereditaria, le indagini genetiche sui familiari dell'assistito. I relativi oneri sono a totale carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito.

L'assistito cui sia stata accertata da un presidio della Rete una malattia rara **può chiedere il riconoscimento del diritto all'esenzione all'azienda unità sanitaria locale di residenza, allegando la certificazione rilasciata dal presidio stesso.**

Al momento del rilascio dell'attestato di esenzione l'azienda unità sanitaria locale fornisce all'interessato l'informativa ai sensi degli articoli 10 e 23 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modificazioni, e acquisisce il consenso scritto al trattamento dei dati da parte di soggetti erogatori di prestazioni, pubblici, convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, con riguardo alla prescrizione ed erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di esenzione.

L'Art. 6 riguarda le modalità di erogazione delle prestazioni, infatti l'assistito riconosciuto esente ha diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria, prescritte con le modalità previste dalla normativa vigente, incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia dalla quale è affetto e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

Per quanto riguarda la **Talassemia** i codici di riferimento sono: **RDG010 ANEMIE EREDITARIE.**

Per ulteriori approfondimenti consultare il sito delle malattie rare della rete regionale Piemonte: http://www.malattierarepiemonte.it/legislazione_sanitaria.php

7.5 AGEVOLAZIONI TELEFONICHE PER LE PERSONE DISABILI

Nel giugno del 2000 il Garante per le comunicazioni ha disposto che ad anziani, persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" venga riconosciuta una riduzione del **50% sul canone mensile di abbonamento**. Non viene invece riconosciuta alcuna agevolazione sugli scatti telefonici. Al beneficio vengono ammessi i nuclei familiari

Torino; Call center 011.6531107; E-mail edisu@eds.unito.it.

Sono altresì previsti piani di studio all'estero a cura della Internazionalizzazione - Mobilità studenti - Progetto Mobilità internazionale, Via Po 31 - 10124 Torino; Tel. +39 0116704425; Fax +39 0112361017; E-mail relint@unito.it

Si segnala, infine, che **per gli studenti disabili con invalidità compresa tra il 50% e il 65% è previsto il pagamento solo della prima rata delle tasse universitarie, mentre per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% è previsto l'esonero totale dalle tasse.**

Si ricorda, tuttavia, che tutti **gli studenti disabili sono comunque tenuti**, come previsto dal Regolamento Tasse e Contributi, **al pagamento entro la data prevista per ciascun anno accademico della contribuzione accessoria.**

- Per informazioni: Settore Studenti Disabili
Via Po, 31 - Via Po, 29 ingresso studenti
Tel. 011.6704282/3/4 - Fax 011.6704285 dal lunedì al giovedì 9 - 13 e 14 - 18; venerdì 9 - 13 e 14 - 16,30
E-mail: ufficio.disabili@unito.it
<http://www.unito.it/disabili.htm>

7.4 ESENZIONE TICKET

Con il Decreto Ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001 si disciplinano le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza e si individuano le specifiche forme di tutela per i soggetti affetti dalle suddette malattie (art.1).

Al fine di assicurare specifiche forme di tutela ai soggetti affetti da malattie rare è istituita la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare (art.2).

L'Art. 5 del D.M. 279/2001 "Diagnosi della malattia e riconoscimento del diritto all'esenzione" dice che:

L'assistito per il quale sia stato formulato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale il sospetto diagnostico di una malattia rara inclusa nell'allegato 1 è indirizzato dallo stesso medico, in base alle informazioni del competente Centro

dell'assistenza. Il primo caso è quello in cui il figlio sia maggiorenne e non convivente con i genitori. Il secondo caso è quello in cui i congedi vengano richiesti dai fratelli o sorelle conviventi con il disabile, dopo la scomparsa dei genitori o nel caso in cui questi ultimi siano inabili totali. In entrambi i casi, il lavoratore deve dimostrare di assicurare l'assistenza in via esclusiva e continuativa.

6. LAVORATORI INVALIDI

6.1 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Con la legge n. 68 del 12 marzo 1999 i datori di lavoro sono tenuti ad assumere, per una aliquota che varia a seconda del numero dei dipendenti dell'azienda, una certa percentuale di lavoratori appartenenti alle **"categorie protette"**.

I destinatari devono appartenere alle seguenti categorie:

- le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- Le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;

Per quanto riguarda gli enti pubblici, la disciplina dispone che l'assunzione dei suddetti soggetti avvenga tramite procedure selettive concorsuali, ad eccezione dei profili per cui sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo per i quali si procede mediante l'avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente.

Quota di riserva:

- 7% dei lavoratori occupati per le aziende con più di 50 dipendenti
- 2 lavoratori per le aziende da 36 a 50 dipendenti
- 1 lavoratore per le aziende da 15 a 35 dipendenti

Per iscriversi nelle liste speciali riservate agli invalidi civili è necessario

aver compiuto i 15 anni di età e non aver superato i limiti previsti dall'ordinamento per il settore pubblico e per quello privato.

La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati e deve essere munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio e le attitudini professionali del richiedente.

6.2 PERMESSI LEGGE 104/92 Art. 33

I lavoratori invalidi possono fare la domanda all'Asl di appartenenza per la legge 104/92.

Il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge 104/92 non sono sempre collegate direttamente al grado d'invalidità, per il fatto che la legge 104/92 art. 4 stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 295/90 art.1 (commissione deputata al riconoscimento dell'invalidità civile), integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia del disabile.

Spesso ci sono dubbi sull'applicazione di handicap grave ai soggetti talassemici, non sul fatto che si tratta di una minorazione singola o plurima, ma per il concetto di necessità continua di assistenza.

Per questi motivi, l'interpretazioni applicative, effettuate dalle commissioni mediche, spesso non sono omogenee.

Tra le altre agevolazioni, ricordiamo in particolare Il comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92 che prevede che il lavoratore disabile cui sia stato riconosciuto lo stato di gravità (comma 1 art.4 legge 104/92), possa usufruire **alternativamente** (art.19 lettera c della legge 53/2000), di **due ore di permesso giornaliero o tre giorni ogni mese.**

Ricordiamo che è possibile passare dai permessi orari a quelli mensili, a seconda dell'esigenza del lavoratore. Cambiamento che, in linea di massima, potrà avvenire da un mese all'altro. Da evidenziare, infine, che la quantità dei permessi orari e mensili sono di 2 ore giornaliere, solo nel caso in cui l'orario di lavoro sia pari o superiore a 6 ore giornaliere. Nel caso di lavoratore a part-time verticale (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso **sono ridotti proporzionalmente.**

facilitando, ove possibile, l'accessibilità alle strutture, alle informazioni e ai contatti diretti con i docenti e altro personale dell'Ateneo;

- supporto indiretto per gli eventuali percorsi post-laurea;
- sensibilizzazione degli organi d'Ateneo allo scopo di favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e culturali ancora presenti nei confronti della disabilità;
- collegamento di rete per contatti e collaborazioni con le varie strutture dell'Ateneo e con soggetti ed Enti territoriali.

Gli studenti disabili possono, quindi, usufruire di tipologie d'intervento diversificate, quali:

- accompagnamento presso le strutture universitarie e gli enti di ricerca, svolto da operatori e/o volontari adeguatamente formati;
- accompagnamento ed assistenza durante i pasti;
- tutorato didattico (che può comprendere l'aiuto per la compilazione di appunti, il supporto per lo studio individuale, il reperimento testi, fotocopie, ecc.) svolto da studenti vincitori di apposita borsa di studio;
- supporto di interpreti della lingua dei segni e di mediatori alla comunicazione per gli studenti non udenti;
- possibilità di utilizzare i locali del Servizio Disabili per attività di studio, di ricerca e culturali connesse all'Ateneo;
- disponibilità di postazioni informatiche accessibili ai disabili motori e attrezzature informatiche specifiche per ipovedenti e non vedenti;
- sostegno personalizzato attraverso progetti individuali specifici, rispondenti alle necessità del singolo studente;
- interventi presso i docenti per l'attuazione di prove d'esame individualizzate;
- assistenza durante l'espletamento delle prove d'esame e delle attività burocratiche.

Per ottenere questi servizi occorre compilare l'apposito modulo di richiesta consultabile nel sito dell'Università degli Studi di Torino, www.unito.it

Gli studenti disabili possono accedere alle mense universitarie e richiedere borse di studio, posti letto, contributi straordinari, ecc., secondo le modalità individuate dall'Ente Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte (EDISU), Corso Raffaello 20/d

011 5096126), nei seguenti giorni ed orari:

- dal lunedì al giovedì : 9.00/12.00 - 14.00/16.00
- venerdì : 9.00/12.00.

Le chiamate per il servizio di trasporto mediante taxi, devono essere effettuate direttamente alle Centrali Taxi, ai seguenti numeri telefonici:

- Centrale Radio Taxi: 011 5730
- Centrale Pronto Taxi: 011 5737

7.3 DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

L'Università degli Studi di Torino, dall'anno accademico 2000/2001, ha istituito il Servizio Disabili in attuazione della legge 17/99 "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n.104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", al fine di offrire agli studenti disabili un servizio integrato di accoglienza, assistenza e inserimento all'interno del mondo universitario.

L'Ateneo ha realizzato un **censimento generale delle sedi universitarie** ed ha predisposto un piano di progressivo abbattimento delle barriere architettoniche, con l'obiettivo di garantire le condizioni minime indispensabili affinché tutti gli studenti possano fruire liberamente e in autonomia delle opportunità offerte dalle varie Facoltà.

Il Servizio Disabili interviene esclusivamente su richiesta degli studenti che al momento dell'iscrizione o in corso d'anno segnalano la loro disabilità e presentano richiesta di sostegno.

Le attività del Servizio riguardano principalmente:

- indirizzo e orientamento degli studenti diversamente abili al momento dell'ingresso all'Università (espletamento degli obblighi burocratici e familiarizzazione con l'ambiente universitario);
- raccolta delle istanze e delle segnalazioni degli studenti diversamente abili utili ad aprire nuovi scenari operativi;
- supporto diretto durante tutto il percorso di studi, dall'ingresso all'Università al conseguimento della laurea, individuando diverse tipologie di intervento mirate al raggiungimento di un egualitario percorso universitario e

IMPORTANTE:

il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di **fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 anche frazionandoli in permessi orari**.

L'INPS con circolare n. 15995 del 18/06/2007 e con la circolare n. 16866 del 28/06/2007 ha premesso che il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere. Le ore di permesso devono essere calcolate con la seguente formula: **(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili**.

Per esempio un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:

- **(40/5) x 3 = 24**

Procedura per i permessi

a) il lavoratore richiedente compila la domanda sul modulo predisposto dall'Inps, allega sia la certificazione sanitaria del soggetto disabile comprovante lo stato di "handicap in situazione di gravità", sia le informazioni rispetto all'esistenza degli altri requisiti richiesti dalla norma;

b) il lavoratore richiedente presenta la domanda all'Inps che si occupa di istruirla. L'Inps infatti verifica la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la fruizione dei permessi;

c) al termine della verifica l'Inps invia al lavoratore, al datore di lavoro e al Patronato il provvedimento di concessione (o di diniego) dei permessi. Con tale provvedimento certifica la verifica dei requisiti sanitari ed amministrativi richiesti e la propria disponibilità ad indennizzare tali permessi;

d) Il lavoratore comunica al datore di lavoro con quali modalità intende beneficiare dei permessi o congedi per handicap.

Per concludere, il comma 6 onde agevolare i lavoratori disabili, fissa **il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al**

proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il consenso del lavoratore disabile.

6.3 CICLI DI CURA RICORRENTI

Con messaggio n. 3701 del 12 febbraio 2008 l'INPS ha fornito chiarimenti circa la corresponsione dell'indennità economica di malattia a carico dell'inps stesso, per le giornate in cui i lavoratori si sottopongono a procedure diagnostiche o terapeutiche complesse in regime di Day Service Ambulatoriale e di Centro di Salute Mentale.

DAY SERVICE AMBULATORIALE (DSA) – Il citato messaggio pone in rilievo che il Day Service Ambulatoriale si configura come una struttura idonea ad offrire risposte assistenziali, di elevata qualità, senza il ricorso al ricovero in regime di Day Hospital (DH).

Il nuovo modello organizzativo consente al paziente di ottenere, in un solo giorno, una diagnosi o una terapia, effettuando le visite specialistiche, gli esami strumentali, anche invasivi, o le prestazioni terapeutiche necessarie che non richiedono osservazione prolungata.

La modalità di Day Service Ambulatoriale riguarda esclusivamente una casistica programmata, esplicitata a priori, con delineazione dei protocolli diagnostico-terapeutici, individuazione dei professionisti interessati e formalizzazione da parte della direzione dell'Azienda sanitaria.

Per quanto concerne l'indennizzo delle giornate di Day Service Ambulatoriale, l'INPS rinvia alle istruzioni fornite al Punto 5 della circolare n. 136 del 25 luglio 2003, **in merito ai lavoratori che si sottopongono periodicamente per lunghi periodi a terapie ambulatoriali, spesso di natura specialistica, per le patologie sofferte come può essere la talassemia, comportanti incapacità al lavoro.**

A sensi di tali istruzioni:

- se sul certificato inviato è barrata la casella relativa alla «ricaduta» e se ne ricorrono i relativi presupposti (trattamento eseguito entro 30 gg. dal precedente), verranno seguite le regole sulla ricaduta (indennizzabilità dal 1° giorno e somma dei giorni ai fini del periodo massimo indennizzabile). Anche la certificazione di cui si tratta deve essere visionata dal medico di sede;

0123/320392

Orario: da lunedì a giovedì 9-13 e 14-16; venerdì 9-12

- Sportello di CIRIÉ Via Banna, 14 - 10073 CIRIÉ

Tel. 0123/261101 - Fax 0123/320392 Tel. 011/9225106 (solo nei giorni di apertura dello sportello) Orario: lunedì e giovedì orario 9-12

- CIRCONDARIO DI PINEROLO <http://www.provincia.torino.it/decentramento/circondari/pinerolo>
Viali Alpi Cozie - Parco Olimpico (lato Hotel Cavalieri)
10064 PINEROLO Tel. 0121/373900 - Fax 0121/373904
Orario: da lunedì a giovedì 9-13 e 14-16 venerdì 9-12
- CIRCONDARIO DI SUSÀ <http://www.provincia.torino.it/decentramento/circondari/susa>
Corso Couvert, 21 - 10059 SUSÀ Tel. 0122/348000 - Fax 0122/629362
Orario: da lunedì a giovedì 9-13 e 14-16; venerdì 9-12
- Sportello di AVIGLIANA Via IV Novembre, 19 Tel. 0122/348000 - Fax 0122/629362
Orario: giovedì 9-13 e 14-15,30
- Sportello di OULX Via Monginevro, 35 Tel. 0122/348000 - Fax 0122/629362
Tel. 0122/831252 - Fax 0122 831687 (solo nei giorni di apertura dello sportello)
Orario: lunedì e mercoledì 14-16
- TORINO <http://www.provincia.torino.it/decentramento/circondari/torino>
Via Maria Vittoria, 12 - 10123 TORINO
Numero Verde 800/300360 - Tel. 011/8612644 Fax 011/8612716
E-mail: urp@provincia.torino.it

7.2 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MEDIANTE TAXI

Il Comune di Torino offre la possibilità per gli invalidi con gravi disabilità motorie residenti nel comune di poter fruire di un servizio di trasporto mediante taxi.

Per prima cosa è necessario contattare lo Sportello Mobilità e Trasporti Handicap del comune al tel. 011/4421633 in piazza Palazzo di Città 11/13. A seguito di accertamento delle condizioni di handicap, è necessario rivolgersi agli uffici GTT, per l'acquisto dei ticket, in Via Chisone 10/A (tel. 011 5764565, fax 011 5097151 -

Orbassano, Pecetto T.se, Pino T.se, Piobesi T.se, Settimo T.se, Pianezza, Piossasco, Rivalta Di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo, Volpiano)

DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA

I residenti nei Comuni dell'area metropolitana potranno richiedere la tessera di libera circolazione presso **GTT S.p.A, Centro Servizi al Cliente, C.so Francia n. 6 Torino** – Ufficio Invalidi. Il rilascio delle pratiche viene effettuato, previa prenotazione telefonica, al numero 011/4816302 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 a fronte di un pagamento di € 4,80. Pagamento che viene effettuato per contanti presso l'ufficio.

I residenti della Provincia di Torino (ad eccezione dei residenti nel Comune di Torino che potranno rivolgersi presso il centro Servizi Cliente GTT S.p.A., C.so Francia 6 - Torino) possono rivolgersi agli sportelli presso i Circondari della Provincia di Torino:

Per ulteriori informazioni consultare il sito:

- <http://www.provincia.torino.it/decentramento/circondari/invalidi>
- CIRCONDARIO DI IVREA <http://www.provincia.torino.it/decentramento/circondari/ivrea>
Corso Vercelli 138 - 10015 IVREA Tel 0125/235961 - Fax 0125/235991
Orario: da lunedì a giovedì 9-12,30 e 14-16; venerdì 9 - 12
- Sportello di CHIVASSO Presso il CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIVASSO:
Via Lungo Piazza d'Armi 6 10034 Chivasso Tel 0125/235961 - Fax 0125/235991
Tel 011/9177435 (solo il giorno di apertura dello sportello) H:
martedì 9 -12,30 e 14 - 15,45
- Sportello di CUORGNÈ
Presso il CENTRO PER L'IMPIEGO DI CUORGNÈ: Via Ivrea 100 10082 - Cuoragnè.
Tel 0125/235961 - Fax 0125/235991 Tel 0124/605431 (solo il giorno di apertura dello sportello) giovedì 9 -12,30 e 14 -15,45
- CIRCONDARIO DI LANZO-CIRIÉ
<http://www.provincia.torino.it/decentramento/circondari/lanzo>
Via Umberto I, 7 - 10074 LANZO Tel. 0123/261101 - Fax

- se invece viene inviata un'unica certificazione che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e che li qualifichi l'uno ricaduta dell'altro, gli interessati dovranno inviare tale certificazione prima dell'inizio della terapia, fornendo anche l'indicazione dei giorni previsti per l'esecuzione e, inoltre, trasmettere periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria riportanti il calendario di quelle effettivamente eseguite, le sole che danno titolo all'indennità economica di malattia.

I relativi piani del percorso programmato, nonché le dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, devono essere presentati al Centro Medico Legale della Sede INPS e validati dal Dirigente Medico Legale.

In pratica i pazienti talassemici devono farsi rilasciare il certificato dal centro di cura con il calendario delle prestazioni e presentarlo all'Inps e alla propria azienda. Nelle giornate di DSA non sono effettuabili visite mediche di controllo domiciliare.

6.4 INDENNITA' PER LAVORATORI TALASSEMICI/DEPRANOCITICI

L'art. 39 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha previsto la corresponsione di un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a favore **dei lavoratori** (dipendenti, autonomi, liberi professionisti ecc.) **affetti da Talassemia Major** (morbo di Cooley) **e Drepanocitosi** (anemia falciforme) **che abbiano raggiunto un'anzianità contributiva di almeno 10 anni e compiuto 35 anni di età.**

L'Inps, prima con la circolare n. 154/2002 e successivamente con la comunicazione del 9 giugno 2004 n.18185, detta le regole dell'indennizzo e l'estensione dell'indennità prevista dall'art. 39, comma 1, **anche ai pazienti affetti da Talassodrepanocitosi e Talassemia Intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.** Tale estensione si applica con decorrenza dal 1 gennaio 2004 (art. 3, comma 131, legge 350/2003 - finanziaria 2004). Le patologie devono essere accertate dalle competenti strutture sanitarie pubbliche (ASL) con espressa dicitura della malattia e l'indicazione della terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea. In caso di non accettazione della richiesta il legale

dell'Associazione è a disposizione per il ricorso d'ufficio. Per ulteriori informazioni contattare l'Associazione.

La richiesta deve essere presentata alla sede dell'INPS competente per territorio, in relazione alla residenza del richiedente, utilizzando un apposito modello chiamato TD1.

Il richiedente dovrà indicare anche le coordinate dell'ufficio pagatore presso il quale dovrà essere disposto il pagamento.

- certificazione che il soggetto è affetto dalle patologie sopra riportate, rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche (ASL) operanti per la diagnosi e la cura della talassemia, drepanocitosi ed emoglobinopatie;
- documentazione attestante l'anzianità contributiva posseduta, rilasciata da Enti previdenziali diversi dall'INPS nei casi in cui la contribuzione necessaria per il raggiungimento del requisito risulti, tutta o in parte, versata presso tali Enti; per la parte di contribuzione versata presso l'Istituto, l'INPS effettuerà un accertamento d'ufficio. Se necessario dovranno essere allegati i modelli di certificazione unica reddituale (CUD) per la contribuzione degli anni non ancora inseriti nell'estratto contributivo e la dichiarazione del datore di lavoro per la contribuzione dell'anno in corso (modello O1M sost).

L'IMPORTO

L'indennità, di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (€ 458,20 mensili da gennaio 2009) è a carico dello Stato, ma è concessa e pagata dall'INPS.

È cumulabile con la retribuzione da lavoro dipendente, con il reddito da lavoro autonomo e con quello derivante da qualsiasi prestazione pensionistica. Non è, pertanto, previsto alcun controllo sulla situazione reddituale e sulla titolarità di altre prestazioni, previdenziali o assistenziali.

Essa è assimilabile alle prestazioni assistenziali anche in relazione alle modalità di erogazione. Il pagamento infatti, avverrà con cadenza mensile per tredici mensilità presso uffici postali o Istituti di credito: con pagamento unificato nel caso di titolarità di più prestazioni, con delega a riscuotere a favore di un altro soggetto. Inoltre, in quanto trattamento assistenziale, tale indennità è esente da IRPEF.

origine e destinazione in città piemontesi. Inoltre, può essere utilizzata sui treni interregionali Torino-Milano, sui regionali e diretti delle linee Torino-Genova, Torino-Savona, Domodossola-Arona, Torino-Limone-Taggia, sui diretti delle linee Asti-Milano e Novara-Genova, sui regionali delle tratte Novi Ligure-Voghera, Alessandria-Voghera, Asti-Voghera, Alessandria-Savona, Cuneo-Ventimiglia, Laveno Mombello-Novara.

L'elenco completo è sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:

- http://www.regione.piemonte.it/trasporti/tpl/lettera_a.htm

Hanno diritto al rilascio della tessera di libera circolazione i residenti nella Regione Piemonte che rientrino in una delle seguenti categorie:

- essere in possesso di un'**invalidità** civile e/o del lavoro **maggiore o uguale al 67%** per le persone con meno di 65anni (nei casi di invalidità al 100% la gratuita del viaggio e' consentita anche all'eventuale accompagnatore)
- **i minori invalidi** (la gratuita del viaggio e' consentita anche all'eventuale accompagnatore) con codice "07" o con legge 104.
- ciechi assoluti e ciechi ventesimisti
- sordomuti

essere in possesso del verbale di invalidità civile con il codice "00" Ultra Sessantacinquenne o codice "11a; 11b; 11c"

DOCUMENTI DA ESIBIRE:

- Carta d'identità in corso di validità;
- Certificato di invalidità in originale;
- Codice fiscale;
- Modulo di richiesta da ritirare presso il centro servizi al cliente "ufficio disabili" debitamente compilato e autenticato per chi si rivolge ai comuni appartenenti all'"Agenzia per la mobilità Metropolitana" (Alpignano, Baldissero T.se, Beinasco, Borgaro, Cambiano, Candiolo, Carignano, Carmagnola, Caselle T.se, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leini, Moncalieri, Nichelino,

norma (quindi lavoratori sordomuti e invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento); conferma la maggiorazione di anzianità, consistente in due mesi di contributi figurativi per ogni anno di servizio effettivamente lavorato, fino ad un massimo di 5 anni.

I contributi figurativi si riferiscono agli anni effettivamente lavorati in quanto invalido civile con percentuale superiore al 74% o in quanto sordomuto.

Per ottenere il beneficio in argomento è necessario presentare apposita richiesta da parte degli interessati, corredata di idonea documentazione rilasciata dalle competenti Commissioni mediche ASL per accertare la condizione sanitaria di invalidità civile e corredata del documento rilasciato dall'INAIL o dall'IPSEMA.

Per gli Invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali: copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrano nelle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834 del 1981.

Da evidenziare il fatto che la retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensione deve essere determinata senza la maggiorazione dei periodi di cui all'art. 80, comma 3. **I contributi figurativi**, quindi, **non assumono rilevanza nel calcolo della quota della pensione**, ma sono utili per il raggiungimento del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

7. AGEVOLAZIONI VARIE

7.1 TRASPORTI – TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE

La tessera di libera circolazione è un documento di viaggio regionale che permette a particolari categorie di utenti, ed in alcuni casi all'eventuale accompagnatore, di viaggiare gratuitamente sulle linee urbane ed extraurbane finanziate dalla Regione Piemonte con Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1.

Dal 1° novembre 2001, la tessera di libera circolazione è valida anche per viaggiare in treno.

La tessera consente al suo possessore e all'eventuale accompagnatore di viaggiare su tutti i treni regionali e diretti aventi

RISORSE FINANZIARIE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà al trasferimento all'Inps delle risorse necessarie a valere su Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all'art. 20 Legge 328/2000 per una somma di 1,03 milioni di euro, così come stabilito dall'art.39, comma 2, legge 448/2001.

6.5 PENSIONI E ASSEGNI PER INABILITÀ E INVALIDITÀ LAVORATIVA

La normativa vigente ha previsto misure previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati che si trovino, una volta assunti, in condizioni di disabilità più o meno accentuata e più o meno incidente sulla loro capacità di svolgere le mansioni assegnate o qualsiasi tipo di attività lavorativa.

Si tratta di trattamenti pensionistici diversi da quelli di invalidità civile (che sono assistenziali), di invalidità sul lavoro, o per cause di servizio. Vengono considerate quelle patologie, infermità o affezioni che insorgono dopo l'assunzione o che si aggravano nel corso dell'attività lavorativa.

INPS – ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ LAVORATIVA

L'assegno ordinario di invalidità lavorativa (IO) viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi, che siano iscritti all'assicurazione generale INPS.

I lavoratori devono essere affetti da una infermità permanente di natura mentale o fisica tale da essere **causa di una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa** in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.

Le condizioni sanitarie vengono accertate dai medici delle Sedi INPS.

Una volta riconosciuta l'infermità invalidante, l'assegno ordinario viene **riconosciuto per tre anni**. Su domanda dell'interessato e accertamento della permanenza dello stato invalidante, l'assegno può essere confermato per altri due periodi di tre anni. Dopo il terzo riconoscimento consecutivo, l'assegno ottiene una conferma definitiva.

L'assegno viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso ogni anno il lavoratore viene sottoposto a verifica sanitaria. La domanda di revisione può essere presentata anche dall'interessato.

Per richiedere l'assegno ordinario di invalidità è necessario essere

assicurati presso l'INPS da almeno 5 anni, contare su **un'anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni** (260 contributi settimanali), dei quali almeno **tre anni** (156 contributi settimanali) siano stati versati negli ultimi cinque anni.

L'assegno ordinario di invalidità è incompatibile con l'indennità di mobilità (rimane la facoltà di opzione del trattamento più favorevole), e i trattamenti di disoccupazione.

L'assegno, non è inoltre cumulabile con le rendite vitalizie erogate dall'INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.

I periodi in cui il lavoratore ha fruito dell'assegno (se non ha contributi da lavoro), viene considerato utile per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Con il raggiungimento dell'età pensionabile, l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia, purché l'interessato possieda i requisiti contributivi previsti.

La domanda per l'assegno ordinario di invalidità va inoltrata alla sede INPS competente.

Nei casi in cui le domande siano rigettate è possibile presentare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione del rigetto. Il ricorso va presentato al Comitato Provinciale INPS.

INPS – PENSIONE DI INABILITÀ LAVORATIVA

La pensione di inabilità lavorativa viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti, parasubordinati o autonomi iscritti all'assicurazione generale INPS.

I lavoratori devono essere affetti da una infermità o una patologia che sia causa della **permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro**. Tale condizione può essere anche preesistente all'assunzione.

La pensione può essere soggetta a revisione. Se viene accertato il recupero della capacità lavorativa, la pensione può essere revocata. Per richiedere la pensione di inabilità lavorativa è necessario essere assicurati presso l'INPS da almeno 5 anni, contare su **un'anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni** (260 contributi settimanali), dei quali almeno **tre anni** (156 contributi settimanali) siano stati versati negli ultimi cinque anni.

Il godimento della pensione di inabilità lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente nonché con l'iscrizione agli albi professionali, o agli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti. La pensione non è, inoltre,

cumulabile con le rendite vitalizie erogate dall'INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.

La pensione viene calcolata aggiungendo all'anzianità contributiva maturata, contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell'età pensionabile (in questo caso ci si riferisce alla previgente normativa, 60 anni per l'uomo e 55 per la donna), fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.

A chi è stato riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, può essere concesso, su richiesta, l'assegno mensile per assistenza personale e continuativa.

La condizione sanitaria prevista è l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

L'assegno non spetta non viene erogato nel caso di ricovero in istituto se la retta è a carico dello Stato o di enti pubblici.

La domanda per la pensione di inabilità e per l'assegno mensile va inoltrata alla sede INPS competente.

Nei casi in cui le domande siano rigettate è possibile presentare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione del rigetto. Il ricorso va presentato al Comitato Provinciale INPS.

6.6 BONUS PENSIONE

L'articolo 80, comma 3 della legge n. 388/2000 del 23 dicembre 2000 (finanziaria 2001), dispone che "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, **nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento è riconosciuto**, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, **il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa** utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto **fino al limite massimo di cinque anni** di contribuzione figurativa."

Le circolari normo-operative che sono state emanate dall'**INPS** (circ. n. 29 del 30 gennaio 2002) e dall'**INPDAP** (circ. n. 75 del 27 dicembre 2001 e la successiva n. 36 del 8 luglio 2003) hanno dato indicazioni utili al fine di applicare la disposizione di legge.

In particolare la circolare dell'INPS, conferma i destinatari della